

ALLEGATO 4

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 01/01/2024 – 30/06/2024

CIG: A03742E6BF

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO, RINNOVO, PROROGA

ART. 4 - NORME REGOLATRICI

ART. 5 - CARATTERISTICHE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

ART. 6 – PIANO ANNUALE DI TRASPORTO

ART. 7 UTILIZZO AUTOMEZZI SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE – CANONE DI
AFFITTO - MANUTENZIONE MEZZI.

ART. 8 - AUTOVEICOLI ADIBITI ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 9 – PERSONALE

ART. 10 – CLAUSOLA SOCIALE OBBLIGATORIA

ART. 11 - ASSISTENZA AGLI ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO.

ART.12 – RISCHI DA INTERFERENZA

ART. 13 - IMPEGNI STRAORDINARI

ART. 14 – VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 15 – RESPONSABILITÀ

ART. 16 - GARANZIE E POLIZZE

ART. 17 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA ANTICIPATA

ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 19 – CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

ART. 20 - QUINTO D'OBBLIGO.

ART. 21 - REVISIONE PREZZO E MODIFICHE DEL CONTRATTO

ART. 22 - SUBAPPALTO E CESSIONI DEL CONTRATTO

ART. 23 – INADEMPIENZE E PENALITA'

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 25 – FALLIMENTO

ART. 26 – RECESSO E REVOCA

ART. 27 - ESECUZIONE IN DANNO

ART. 28 - CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 30 – STIPULAZIONE FORMALE E SPESE CONTRATTUALI

ART. 31 - FORO COMPETENTE

ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento a terzi delle seguenti prestazioni:

a) il servizio ordinario di trasporto casa-scuola-casa/dopo scuola, consistente nell'attività di trasporto di alunni frequentanti le scuole cittadine;

- per il trasporto casa-scuola, nella salita a bordo degli utenti presso i punti di fermata (casa-per-casa o fermata nei punti di raccolta), agli orari stabiliti e la loro discesa nei pressi dei plessi scolastici di appartenenza;

- per il ritorno, ovvero la tratta scuola- casa/dopo scuola, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico di appartenenza e nel percorso a ritroso, con la discesa degli utenti presso i punti di fermata (casa-per-casa, fermata nei punti di raccolta o sede attività dopo scuola), negli orari stabiliti;

b) servizio denominato "bus amico" per il trasporto degli alunni diversamente abili che necessitano di mezzo attrezzato per il trasporto;

c) il servizio di trasporto scolastico in occasione di uscite didattiche varie organizzate, di norma, dagli Istituti Comprensivi, da effettuarsi dietro specifica richiesta da parte del Comune di Novi Ligure.

d) il servizio di trasporto per attività extra scolastiche quali "corsi di nuoto".

2. L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la particolare natura della prestazione richiesta impone una omogeneità nell'erogazione del servizio tale da escludere la possibilità di suddividere l'appalto in lotti funzionali.

3. Il servizio di trasporto scolastico di cui al comma 1, lettera a) è stimato in circa 30/35.000 km per il periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024.

4. Il servizio di trasporto scolastico di cui comma 1, lettera b) è stimato in circa 30 visite didattiche suddivise tra i 3 Istituti Comprensivi.

5. Tutti i servizi dovranno essere svolti nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato. La ditta aggiudicatrice, che deve possedere i requisiti di idoneità professionale previsti dal D. Lgs. n. 395/2000 e relativo regolamento di attuazione, dovrà garantire tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, per l'esecuzione a regola d'arte del servizio di trasporto di che trattasi e dovrà essere effettuato nel rispetto delle normative vigenti in materia, soprattutto di sicurezza stradale, ed al prezzo pattuito.

6. In caso di trasporto di alunni disabili con difficoltà, la ditta è tenuta a garantire la fornitura di idoneo scuolabus attrezzato per disabili.

ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE

1. Il servizio di scuolabus si svolge prevalentemente sul territorio comunale.
2. Le uscite didattiche e le gite e/o escursioni per minori partecipanti a Centri estivi possono essere effettuate anche al di fuori del territorio comunale.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO, RINNOVO, PROROGA

1. La durata dell'appalto è fissata in mesi sei con decorrenza dal 01/01/2024 e termine al 30/06/2024.
2. La Ditta aggiudicatrice si impegna a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, in ragione dell'art. 17 del DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 , n. 36 e nelle more della verifica dei requisiti di cui ai sensi del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura stessa.
3. Se allo scadere del termine naturale previsto per il contratto, il Comune non avrà individuato il nuovo affidatario, al fine di ovviare ad interruzione del servizio, l'Appaltatore sarà obbligato a continuarlo per il periodo necessario alla conclusione della relativa procedura di gara per un massimo di mesi quattro, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza secondo il comma 10 dell'art. 120 del D. Lgs.36/2023.

ART. 4 - NORME REGOLATRICI

1. L'appalto dovrà essere eseguito in osservanza di quanto previsto:
 - a) dal presente capitolato d'appalto e relativi allegati;
 - b) dalle vigenti normative e regolamenti in materia;
3. Il servizio ordinario di trasporto scolastico è da considerarsi quale servizio di pubblico interesse e pertanto, di norma, non dovrà essere sospeso o interrotto.
4. L'Impresa aggiudicataria pertanto si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.
5. In caso di abbandono o sospensione, anche parziale, del servizio, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore (dissesti stradali, calamità naturali, emergenze sanitarie) e quelli previsti al successivo art. 8 l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio ed addebitare le spese allo stesso.
6. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la Ditta agisca in difformità alle leggi e regolamentazioni in materia, il Committente potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali di cui al presente Capitolato, nonché, nei casi previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

ART. 5 - CARATTERISTICHE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. La ditta dovrà essere e mantenersi per la durata dell'appalto in condizioni di espletare il servizio con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale abilitato e a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso. Il servizio di trasporto scolastico ordinario di cui alla lettera a) comma 1, dell'Art. 1, è prestato a favore degli istituti scolastici e a un numero indicativo di bambini, pari a 190 (di seguito si riportano i dati dei fruitori con riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023):

- Anno Scolastico 2021/2022 : n.189;

- Anno Scolastico 2022/2023: n.168.

La stima dei chilometri che la Ditta dovrà percorrere dal 01/01/2024 al 30/06/2024 è di circa 30/35.000 km. La stessa è puramente indicativa e non costituisce alcun impegno per il Comune (di seguito si riportano i dati dei percorsi con relativi chilometri, con riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023):

- **PERCORSI DI ANDATA:**

- Strada di Cassano, SP153, Strada dei Salesiani, Strada Stradella, Strada San Bartolomeo, Strada Stradella, Strada Villalvernia, SP152, Merella, Strada Villalvernia, SP1523, SP35bis, Via Casteldragone, Via Ferrando Scrivia, Scuola Boccardo.

Totale 20.5 km.

- San Bovo, Via San Marziano, Via Francesco Crispi, Via Carlo Acquistapace, Viale della Rimembranza, Via Giuseppe Mazzini, Scuola Doria, Via Felice Cavallotti, Via Alessandro Manzoni, Via Giuseppe Verdi, Via Dante Alighieri, Via Casteldragone, Via Ferrando Scrivia, Scuola Boccardo

Totale 5,2 km.

- Via Ovada, Viale Romita, Via benedetto Croce, Via Umberto Terracini, Viale Romita, Via Ovada, Via Vincenzo Bellini, via Urbano Rattazzi, Corso Piave, Corso Romualdo Marengo, Piazza Falcone e Borsellino, Corso Romualdo Marengo, Via Giuseppe Verdi, Via Dante Alighieri, Via Casteldragone, Via Ferrando Scrivia, Scuola Boccardo

Totale 6.5 Km.

- Barbellotta, Strada Serravalle, SP35bis, Via Edilio Raggio, Piazza Falcone e Borsellino, Corso Romualdo Marengo, Via Giuseppe Verdi, Via Monte Santo, Statale bis dei Giovi, SP35bis, Viale Regione Piemonte, Via San Giovanni Bosco, Via Giuseppe Verdi, Via Dante Alighieri, Via Casteldragone, Via Ferrando Scrivia, Scuola Boccardo.

Totale 10.4 km.

- Via Alessandro Manzoni Scabiolo, Viale della Rimembranza, Via Papa Giovanni XXIII, Via Napoli, Crosa della Maccarina, Via Giosuè Carducci, Via Giuseppe Mazzini, Corso Romualdo Marengo, Corso Piave, Via Istituto Oneto, Via Giacomo De Micheli, Via Domenico Figini, Via Giuseppe Verdi, Via Dante Alighieri, Via Casteldragone, Via Ferrando Scrivia, Scuola Boccardo

Totale 6.3 Km.

- Piazza Falcone e Borsellino, Corso Romualdo Marengo, Piazza 20 Settembre, Via Istituto Oneto, Salita Alla Bricchetta, Strada di Gavi, SP158, Istituto Oneto, Corso Piave, Via Ovada, Strada del Turchino, SP155, Via trattato di Bruxelles, Via Pietro Isola, SP154, Via Francesco Crispi, Via San Marziano, Strada San Bovo, Via Francesco Crispi, Viale della Rimembranza, Via Giuseppe Mazzini, Via Felice Cavallotti, Scuola Doria, Via Alessandro Manzoni, Via Giuseppe Verdi, Via Dante Alighieri, Via Casteldragone, Via Ferrando Scrivia, Via Lodolino, Viale Caduti di Nassiriya, Via Giulio Verne, Via San Giovanni Bosco, Via Giuseppe Verdi, Corso Italia, Scuola Pascoli, Via Silvestro Bajardi, Via Giuseppe Garibaldi, Via Giuseppe Verdi, Piazza 20 Settembre, Via Istituto Oneto, Corso Piave, Via Ovada, Via Vincenzo Bellini, Scuola Martiri

Totale 20.1 Km.

- Via Ovada, Viale Romita, Via benedetto Croce, Via Umberto Terracini, Viale Romita, Via Ovada, Via Vincenzo Bellini, via Urbano Rattazzi, Corso Piave, Corso Romualdo Marengo, Piazza Falcone e Borsellino, Via Giuseppe Mazzini, Viale della Rimembranza, Via Francesco Crispi, Scuola Rodari Viale della Rimembranza, Via Giuseppe Mazzini, Via Felice Cavallotti, Scuola Doria

Totale 7.1 Km.

- Strada del Castellone, Strada di Monterotondo, Strada di Gavi, SP158, Via Istituto Oneto, Via Giacomo De Micheli, Via Domenico Figini, Corso Romualdo Marengo, Giuseppe Mazzini, Via Felice Cavallotti, Scuola Doria

Totale 7.4 Km.

- Corso Piave, Via Ovada, Viale Romita, Via Benedetto Croce, Via Umberto Terracini, Viale Romita, Via Ovada, Via Vincenzo Bellini, Via Urbano Rattazzi, Scuola Martiri

Totale 4.4 Km.

- Strada di Cassano, SP153, Strada dei Salesiani, Strada Stradella, Strada San Bartolomeo, Strada Stradella, Strada Villalvernia, SP152, Merella, Strada Villalvernia, SP1523, SP35bis, Via Alessandro Manzoni, Via Teresio Testa, Crosa della Maccarina, Via Giosuè Carducci, Via Papa Giovanni XXIII, Viale della Rimembranza, Via Alessandro Manzoni, Via Giuseppe Verdi, scuola Zucca

Totale 17.9 km.

- Barbellotta, Strada Serravalle, SP35bis, Via Edilio Raggio, Piazza Falcone e Borsellino, Corso Romualdo Marengo, Via Giuseppe Verdi, via Via San Giovanni Bosco, Via Giulio Verne, Viale Caduti di Nassiriya, Via Lodolino, Via Ferrando Scrivia, Via Casteldragone, Via Monte Santo, Via Giuseppe Verdi, scuola Zucca

Totale 8.2 km

Totali Km 114.0 giornalieri circa

- PERCORSI DI RITORNO

- Scuola Martiri, Via Urbano Rattazzi, Corso Piave, Via Ovada, Viale Romita, Benedetto Croce, Via Umberto Terracini, G. Romita Via Ovada, Via Urbano Rattazzi, Corso Piave, Corso Romualdo Marengo, Via Giuseppe Verdi, Via San G. Bosco

Totale 7.8 km.

- Scuola Martiri, Via Urbano Rattazzi, Corso Piave, Via Nicola Pavese, Via Nino Bixio, Viale dei Campionissimi, Via Ovada, Strada del Turchino, SP155 , Via Trattato di Bruxelles, Via Pietro Isola, SP154, Via Francesco Crispi, Viale della Rimembranza, Via Giuseppe Mazzini, Via Felice Cavallotti, Via Trieste, Corso Italia, Scuola Pascoli, Via Silvestro Bajardi, Via dei Mille, Via Giuseppe Mazzini, Viale della Rimembranza, Via Francesco Crispi, Via San Marziano, Strada San Bovo, Via Francesco Crispi, Viale della Rimembranza, Via Alessandro Manzoni, Via Giuseppe Verdi, Via Dante Alighieri, Via Casteldragone, Viale Caduti di Nassirya, Via Lodolino, Strada della Tuara, Statale bis dei Giovi, SP35bis, Strada Serravalle, SP35bis, Strada Sentiero dei Muli, Strada del Castellone, Strada di Monterotondo, Strada di Gavi, SP158

Totale 24.9 km.

- Scuola Zucca Via Giuseppe Verdi, Via Alessandro Manzoni, Via Teresio Testa, Crosa della Maccarina, Via Giosuè Carducci, Via Papa Giovanni XXIII, Viale della Rimembranza, Via Alessandro Manzoni, Giuseppe Verdi, Strada Cassano, SP153, Strada Grande, Merella, Strada Villalvernia, SP152

Totale 13.7 km.

- Scuola Zucca Via Giuseppe Verdi, Via San Giovanni Bosco, Via Lodolino, Viale Caduti di Nassirya, Via Casteldragone, Statale bis dei Giovi, SP35 bis, Viale regione Piemonte, Strada Serravalle, Barbellotta, SP35bis, Via Edilio Raggio

Totale 10.6 Km.

- Scuola Doria, Via Felice Cavallotti, Viale Aurelio Saffi, Via dei Mille, Via Giuseppe Mazzini, Viale della Rimembranza, Viale Pinan Cichero, Scuola Rodari, Viale della Rimembranza, Via Giuseppe Mazzini, Piazza Falcone e Borsellino, Corso Romualdo Marengo, Corso Piave, Via Ovada, Viale Romita, Via Benedetto Croce, Via Umberto Terracini

Totale 6.2 Km.

- Scuola Boccardo, Viale Caduti di Nassirya, Via Monte Santo, Via Giuseppe Verdi, Corso Romualdo Marengo, Piazza Falcone e Borsellino, Corso Romualdo Marengo, Corso Piave, Via Ovada, Viale Romita, Via Benedetto Croce, Via Umberto Terracini, Via Ovada

Totale 8.3 km.

- Scuola Boccardo, Via Ferrando Scrivia, Viale Caduti di Nassirya, Via Casteldragone, Via Monte Santo, Via Bruno Buozzi, Viale Gazzuolo, Via Alessandro Manzoni, Viale della Rimembranza, Via Papa Giovanni XXIII, Via Napoli, Crosa della Maccarina, Via Giosuè Carducci, Via Giuseppe Mazzini

Totale 4.6 km.

Totali Km 76.6 giornalieri circa

RITORNI DEL POMERIGGIO

- Scuola Zucca, Via Giuseppe Verdi, Via San Giovanni Bosco, Via Lodolino, Viale Caduti di Nassirya, Via Casteldragone, Statale bis dei Giovi, SP35bis, Viale regione Piemonte, Strada Serravalle, Barbellotta, SP35bis, Via Edilio Raggio, Via Giuseppe Verdi, Via Alessandro Manzoni, Via Teresio Testa, Crosa della Maccarina, Via Giosuè Carducci, Via Papa Giovanni XXIII, Viale della Rimembranza, Via Alessandro Manzoni, Giuseppe Verdi, Strada Cassano, SP153, Strada Grande, Merella, Strada Villalvernia, SP152

- **24.3 km.**
- Scuola Pascoli, Via Silvestro Bajardi, Via dei Mille, Giuseppe Mazzini, Viale della Rimembranza, Via Francesco Crispi, Via Carlo Acquistapace, Viale dei Campionissimi, Via Ovada, Via Vincenzo Bellini, Via Urbano Rattazzi, Scuola Martiri, Corso Piave, Via Istituto Oneto, Via Giacomo De Micheli, Via Domenico Figini, Via Edilio Raggio, Via Giuseppe Verdi, Via Dante Alighieri, Via Casteldragone, Caduti di Nassirya, Via Giulio Verne, Via San Giovanni Bosco, Via Giuseppe Verdi, Via Alessandro Manzoni, Viale della Rimembranza, Via Francesco Crispi, Via San Marziano, Strada San Bovo, Via Francesco Crispi, Via Carlo Acquistapace, Via Nino Bixio, Via Nicola Pavese, Corso Romualdo Marengo, Piazza Falcone e Borsellino
- **18.3 km.**
- Scuola Martiri, Via Urbano Rattazzi, Corso Piave, Via Ovada, Viale Romita, Benedetto Croce, Via Umberto Terracini, G. Romita Via Ovada
- **6.1 km.**

Totali Km. 48,7 giornalieri circa

2. Alla ditta aggiudicataria verranno affidati percorsi da effettuarsi con automezzi, tutti idonei ed omologati per il trasporto scolastico, con relativi conducenti che dovranno essere in possesso delle abilitazioni professionali prescritte dalla normativa vigente in materia (patente D e Carta di Qualificazione Conducente –CQC).

3. Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario scolastico approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione e/o dagli Enti ed organi preposti alla definizione dello stesso, e dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario stesso, secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche eccettuate le festività o le sospensioni dovute a ragioni di vario ordine (elezioni, scioperi, fattori climatici, lutti nazionali, chiusura coatta della scuola, eventi imprevisti etc.). In caso di sospensione in via temporanea per gli eventi particolari di cui detto, nessun corrispettivo è dovuto alla Ditta. Il servizio va pertanto organizzato dalla Ditta appaltatrice in stretta collaborazione con il Servizio scuola del Comune e nel rispetto delle direttive del Responsabile dell'esecuzione individuato dal Comune medesimo, tenendo conto che:

- a) gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione entro l'orario di inizio delle lezioni;
- b) al termine delle lezioni gli alunni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno;
- c) la permanenza degli alunni sullo scuolabus nel percorso rispettivamente di andata e di ritorno non può protrarsi oltre i 60 minuti.

4. Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare alla ditta aggiudicataria l'elenco degli iscritti al servizio con tutti i riferimenti necessari, il calendario scolastico previsto per l'anno di vigenza del contratto, unitamente agli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle

scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno scolastico.

5. La Ditta aggiudicataria, dovrà dare continuità e seguire il “piano annuale di trasporto” utilizzato dalla ditta che ha gestito il servizio sino alla sua scadenza del 31/12/2023, tenendo conto delle specifiche esigenze dell’utenza e dell’articolazione dell'attività scolastica;

6. La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi scolastici a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze tempestivamente comunicate dal Comune.

7. Dovrà essere posta particolare attenzione alle operazioni di salita e discesa degli alunni durante le quali la Ditta è comunque responsabile in via esclusiva.

8. Non è consentita la raccolta di alunni in punti diversi da quelli prestabiliti e l’Impresa dovrà assicurare che il servizio si svolga in condizioni di sicurezza all’atto della salita e della discesa dei trasportati. A tal fine non devono essere previste fermate in strade che non consentano il transito, l’uscita, l’ingresso o l’inversione del mezzo in condizioni di sicurezza.

9. Il trasporto di norma avviene sia in andata che al ritorno presso il medesimo indirizzo. L’Ufficio comunale preposto potrà accordare la possibilità di effettuare il servizio di rientro a casa ad un indirizzo diverso, solo in caso di effettiva necessità e, comunque il recapito del rientro sarà sempre e soltanto uno.

10. La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto e di segnalare immediatamente, al Comune, l’eventuale presenza di alunni i cui nominativi non sono compresi nell’elenco degli iscritti al servizio.

11. In presenza di alunni portatori di handicap, che non necessino di mezzi di trasporto speciali, la Ditta dovrà garantire il trasporto scolastico, e quindi l’accesso al mezzo, non solo all’utente, ma anche all’eventuale accompagnatore individuale dell’alunno.

12. La ditta deve comunicare immediatamente al Comune e all'Autorità scolastica ogni incidente o inconveniente accaduto agli alunni durante lo svolgimento del servizio, in particolare infortuni e simili di qualunque entità, anche quando non si sia verificato alcun danno.

13. La ditta deve segnalare al Comune ogni circostanza rilevante riscontrata nel corso del servizio, con particolare riferimento al comportamento degli utenti o terzi.

14. La ditta deve riscontrare in maniera scritta non oltre 2 giorni dalla richiesta del Comune ogni rilevante circostanza relativa al servizio compresi: segnalazioni, richieste, lamentele, avanzate da utenti, famiglie scuola o terzi. Il servizio di trasporto scolastico in occasione di

uscite didattiche di cui alla lettera b) comma 1., dell'art. 1, deve essere prestato a favore degli alunni e relativi accompagnatori (insegnanti ed educatori) delle Scuole del territorio, previa richiesta da parte del Comune, effettuata con congruo anticipo, indicante: il percorso/destinazione, gli orari di partenza e rientro, la scuola interessata, il numero degli alunni partecipanti e dei docenti accompagnatori. Il suddetto ordine costituirà idoneo titolo di viaggio. Di seguito si riporta una stima indicativa delle uscite didattiche che devono essere garantite ogni anno scolastico:

- Numero uscite circa 30 suddivise tra i tre Istituti Comprensivi.

Le prestazioni relative alle uscite didattiche si esauriscono nell'arco della giornata, e comunque non dovranno ostacolare il normale svolgimento del servizio di trasporto scolastico ordinario di cui alla lettera a). comma 1, dell'art. 1. I mezzi messi a disposizione dovranno essere in grado di soddisfare l'accoglimento del numero di alunni/minori ed accompagnatori comunicato dal Comune. Rientrano nella fattispecie di cui al presente articolo anche le iniziative promosse dall'Istituto Comprensivo nell'ambito di progetti condivisi con il Comune. Nello svolgimento del servizio la Ditta dovrà adottare tutte le accortezze tecniche in materia di sicurezza previste per il trasporto scolastico ordinario di cui sopra e dovrà inoltre tener conto delle previsioni di cui alla nota MIUR prot. n. 674 del 03.02.2016 emanate in riferimento a visite guidate e viaggi di istruzione.

ART. 6 – PIANO ANNUALE DI TRASPORTO

1. La Ditta aggiudicataria, dovrà rispettare il “piano annuale di trasporto” utilizzato dalla ditta affidataria del servizio nel periodo 11/09/2023 – 31/12/2023, tenendo conto delle specifiche esigenze dell'utenza e dell'articolazione dell'attività scolastica;

3. Il Piano annuale di trasporto sarà suscettibile di variazione su richiesta della stazione appaltante, in riferimento a tutte le sue componenti, sulla base di eventuali successive richieste degli utenti e/o delle Autorità scolastiche, al verificarsi di nuove esigenze, anche di tipo organizzativo, qualora si renda necessaria una miglioria del servizio anche in relazione alle condizioni stradali, alla viabilità o per questioni di sicurezza ed in presenza di circostanze non prevedibili.

4. Fatti salvi i casi urgenti, la segnalazione della variazione dovrà essere comunicata dal Comune con un preavviso di almeno 5 (cinque) giornate lavorative rispetto al momento in cui la modifica deve essere attuata.

ART. 7 UTILIZZO AUTOMEZZI SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE – CANONE DI AFFITTO - MANUTENZIONE MEZZI.

L'appaltatore avrà nella sua disponibilità tre mezzi di proprietà Comune di Novi Ligure. Due dovranno essere utilizzati attivamente nel servizio mentre il terzo, più usurato, resterà nella disponibilità dell'appaltatore esclusivamente quale mezzo da utilizzare per eventuali necessità straordinarie o emergenze, in attesa che l'Ente proprietario ne definisca la destinazione futura.

L'appaltatore corrisponderà all'Amministrazione, a seguito di emissione di regolari fatture, un canone di noleggio mensile pari a € 1.500,00 I.V.A. al 22% compresa.

Il canone dovuto per l'utilizzo dei mezzi verrà decurtato dalle fatture mensili emesse dall'appaltatore per il servizio di trasporto scolastico.

Le assicurazioni obbligatorie di legge e la tassa di proprietà rimarranno a carico dell'Amministrazione.

Saranno a carico dell'appaltatore il rifornimento del carburante e dell'olio motore, la sostituzione degli pneumatici, la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Anche la revisione annuale dei mezzi, nel rispetto dei tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sarà a carico dell'appaltatore.

Gli automezzi scuolabus comunali saranno parcheggiati presso il deposito dell'appaltatore, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.

Prima dell'avvio del servizio dovrà essere redatto apposito verbale sullo stato di manutenzione e kilometraggio dei tre mezzi comunali. Il verbale in questione sarà allegato al contratto del servizio in questione.

ART. 8 - AUTOVEICOLI ADIBITI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. I mezzi da impiegare nel servizio dovranno essere di esclusiva proprietà dell'appaltatore o, nelle forme consentite dalla legge, essere in sua piena e documentata disponibilità per tutta la durata dell'appalto.

2. I mezzi di trasporto devono avere le caratteristiche e soddisfare i requisiti previsti dai D.M. 18/04/1977 e D.M. 31.01.1997 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere idonei e omologati al servizio da espletare, adatti per dimensione ed ingombro a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio, in perfetta efficienza, dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente e privi di vizi o difetti di funzionamento.

3. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre disporre di apposita autorimessa per lo stazionamento nei tempi e periodi di non utilizzo dislocata in loco o in Comune, che disti non oltre 20 Km dal confine comunale, per tutta la durata dell'appalto. La rimessa dovrà essere in proprietà o in affitto con contratto registrato o con altro titolo di disponibilità legittimo. L'appaltatore dovrà garantire il libero accesso agli automezzi da parte del personale comunale o di altri

incaricati autorizzati dal Comune. In caso di impegno in sede di gara, dovrà essere attivata l'autorimessa entro il termine del 31.01.2024.

4. Gli automezzi impiegati nel servizio devono essere dotati di apertura/chiusura automatica delle porte e di cronotachigrafo ed essere altresì dotati di tutte le necessarie autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l'esercizio del trasporto di cui al presente appalto; essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dalla norma di legge, tenuti in perfetto ordine e pulizia.

5. Ai fini dell'effettuazione del servizio di trasporto scolastico i veicoli impiegati debbono essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D. Lgs. 285/1982 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione; debbono essere osservate le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione.

6. L'effettuazione del servizio di trasporto scolastico ordinario (art. 1, c. 1, lett. a) dovrà avvenire con automezzi idonei a transitare lungo i percorsi stabiliti nel piano di trasporto annuale.

7. L'appaltatore si obbliga a espletare il servizio con la quantità di automezzi ed una capienza degli stessi sufficiente a garantire il trasporto giornaliero di andata e ritorno degli utenti nel minor tempo possibile, evitando in ogni caso agli stessi una permanenza prolungata sui mezzi. Inoltre si impegna a mettere a disposizione veicoli di scorta, oltre quello di proprietà comunale, per fronteggiare eventuali cause di impossibilità ad utilizzare i veicoli destinati al servizio in via ordinaria e per potere fare fronte alle eventuali mutate o ulteriori esigenze del Comune.

9. Gli automezzi dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche richieste dal percorso a cui sono destinati e pertanto adatti per dimensioni ed ingombro, per portata ed agilità di manovre a percorrere strade su cui dovrà essere svolto il servizio.

10. Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E' pertanto vietato il trasporto di utenti in piedi.

11. L'appaltatore, per ogni e qualsiasi variazione che intendesse apportare per qualsiasi ragione in ordine ai mezzi di trasporto impiegati nel servizio, dovrà richiedere autorizzazione al Comune, il quale, a suo insindacabile giudizio, potrà autorizzare o non autorizzare la variazione richiesta.

12. Per tutta la durata dell'appalto, la ditta appaltatrice adotterà tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità e la sicurezza degli utenti, nonché di terzi, ed

evitare danni a beni pubblici o privati. Essa dovrà, per i mezzi di proprietà come anche per i mezzi di proprietà comunale, provvedere a:

- a) mantenere gli automezzi adibiti al servizio in perfetta efficienza;
- b) mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per la circolazione dei veicoli su strada e per il trasporto di persone; in particolare sulle licenze di esercizio dovranno essere indicati e costantemente aggiornati i nominativi delle persone autorizzate.

13. La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire a proprie cure e spese tutte le operazioni ed a sostenere tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio, tra cui:

- pagamento delle imposte, tassa di circolazione, R.C. Auto (ad eccezione dei mezzi di proprietà comunale), revisione periodica relativamente a tutti i mezzi utilizzati per il servizio stesso ed ogni altra spesa necessaria per il regolare funzionamento degli automezzi;
- carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria di tutti i mezzi utilizzati per il servizio;
- manutenzione ordinaria e pulizia e sanificazione esterna ed interna quando l'uso e le condizioni metereologiche lo rendano necessario e dotazione dei dispositivi di equipaggiamento obbligatori previsti dall'art. 72 del C.d.S. (es dispositivi di segnalazione visiva, acustica, retrovisori, pneumatici, ecc.);
- manutenzione straordinaria di tutti i mezzi utilizzati per il servizio;
- ogni altra attività necessaria al fine di conservare gli automezzi sempre in condizioni di efficienza e di sicurezza.

14. La Ditta aggiudicataria si impegna, all'inizio del servizio a fornire l'elenco dei mezzi utilizzati, corredato di copia delle carte di circolazione e delle polizze assicurative in essere, nonché della documentazione relativa all'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di autofficina autorizzata.

ART. 8 – GUASTI E SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO - SCIOPERI

1. Il servizio di trasporto scolastico non deve subire alcuna interruzione.

2. In caso di avarie agli automezzi utilizzati o emergenze di varia tipologia che si verifichino prima dell'avvio del servizio di trasporto scolastico, l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare la sostituzione dell'automezzo in tempo utile per garantire il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico e ad avvisare entro 1 ora gli Uffici comunali competenti.

3. In caso di avarie agli automezzi utilizzati o emergenze di varia tipologia che si verifichino durante il servizio di trasporto scolastico, l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare la sostituzione dell'automezzo nel più breve tempo possibile, secondo ragionevolezza e comunque entro un tempo massimo di 1 ora, garantendo il servizio e le normali prestazioni

contrattuali, ricorrendo ad un mezzo ugualmente idoneo per tipologia, caratteristiche e capienza. L'Impresa è tenuta altresì ad informare (mediante messaggistica istantanea) le famiglie, l'istituto scolastico ed il Comune. A tal fine il Servizio competente del Comune fornisce, all'inizio dell'anno scolastico, l'elenco aggiornato dei numeri di telefono, cellulare dei genitori o famigliari di riferimento per ogni singolo utente iscritto al servizio. L'autista dovrà inviare, obbligatoriamente, un messaggio alle famiglie riportante eventuali modifiche nello svolgimento del servizio stesso, indicando le motivazioni del ritardo, oltre a qualsiasi altra informazione utile.

4. In caso di avarie o di altre emergenze che rendano impossibile la percorrenza del tragitto, la Ditta aggiudicataria è inoltre tenuta ad adottare con la massima tempestività le soluzioni più opportune per garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati, nonché la tranquillità delle famiglie e ad informare, quindi nel seguente ordine: le famiglie, le istituzioni scolastiche interessate ed il Comune, anche facendo ricorso a sistemi di messaggistica istantanea. In tali casi il conducente è tenuto a garantire la sicurezza degli utenti fino all'arrivo del mezzo sostitutivo.

5. Anche nel caso in cui si verificano situazioni di maltempo eccezionali tali da non consentire l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico (o tali da consentire l'effettuazione del servizio in ritardo rispetto agli orari stabiliti), l'Impresa dovrà provvedere ad informare a sue cure e spese in primo luogo le famiglie interessate (secondo le modalità anzidette), l'Istituto Comprensivo ed il competente Servizio comunale.

6. L'Impresa si impegna ad assicurare la continuità del servizio in caso di sciopero, sulla base delle norme che regolamentano la materia. Si richiama in proposito, per quanto applicabile, la normativa sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali – L. 12.06.1990 n. 146, modificata ed integrata con la Legge 11.04.2000, n. 83 e l'Accordo Collettivo nazionale in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni-Autonomie Locali.

7. In caso di sciopero riguardante il Settore Trasporti per cui l'Impresa si trovi nell'impossibilità di svolgere il servizio regolarmente, dovrà darne adeguata e preventiva informazione al Comune. La comunicazione dovrà pervenire con congruo anticipo poiché il Comune è tenuto ad informare l'utenza con almeno 5 giorni di preavviso.

8. Per il servizio di trasporto non prestato in caso di sciopero nulla è dovuto all'Impresa appaltatrice.

ART. 9 – PERSONALE

1. La Ditta aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico assume, sotto la sua esclusiva responsabilità e con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, l'onere dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratto di lavoro e di quanto altro possa interessare il servizio.

2. L'Impresa aggiudicataria pertanto si obbliga:

- ad assicurare per il personale utilizzato la regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti dei contributi assistenziali, assicurativi e previdenziali;
- ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato.
- ad applicare altresì il contratto e gli accordi di lavoro provinciali, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo; detto obbligo vincola l'Impresa anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda;
- ad attuare la piena osservanza delle norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di igiene sul lavoro, assicurazioni contro gli infortuni, ivi comprese le disposizioni in materia di disabili;
- alla rigorosa osservanza di leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi D. Lgs 81/2008;
- all'aggiornamento del documento di valutazione del rischio, con la specifica redazione della valutazione del rischio per mansione, in riferimenti ai servizi oggetto del presente capitolato;
- a garantire che il personale chiamato all'erogazione del servizio sia formato, informato ed addestrato sulle modalità di esecuzione delle attività, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché formato all'uso dei mezzi di spegnimento e alla formazione di "primo soccorso";
- a garantire l'idoneità alla mansione del personale addetto al servizio, attraverso le attività di controllo sanitario previste per legge in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenze (test alcol, droga, etc.);
- a permettere la visione agli incaricati del Comune dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti e/o soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, per le verifiche del caso.

3. In caso di inottemperanza agli obblighi di legge, accertata dal Committente o ad esso segnalata dal competente Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunicherà all'appaltatore l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo; il pagamento all'Appaltatore del corrispettivo non sarà effettuato fino a quando

non sia stato accertato dagli organi competenti che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni al Committente né avrà titolo al risarcimento dei danni.

4. Nei casi più gravi, la violazione alla normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, è motivo per il Comune di dichiarare la risoluzione del contratto.

5. Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell'appalto, la ditta aggiudicataria si avvarrà di personale in possesso dei seguenti requisiti:

a) patente di guida categoria D e Carta di qualificazione conducente - CQC - ai sensi del Codice della Strada - D.Lgs. 285/92;

b) idoneità psicofisica alla conduzione del mezzo, attestata da apposita certificazione rilasciata da medico competente.

6. Il personale non deve essere incorso in condanne penali e non deve avere carichi pendenti, che comportino interdizione dai pubblici uffici; dovranno inoltre essere effettuati nei confronti del personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto gli accertamenti previsti dall'articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

7. L'aggiudicatario dovrà garantire la stabilità, quantomeno per l'anno scolastico, della presenza degli autisti sul servizio di trasporto, salvo casi di forza maggiore, per favorire buone relazioni con l'utenza.

8. Nello svolgimento del servizio, l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di dirigere il personale in modo tale da verificare che lo stesso mantenga un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, tale da non essere perseguibile a norma degli art. 571 e 572 del Codice Penale (l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino).

9. Il personale è tenuto:

- ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate e ad avvisare preventivamente i genitori qualora vi siano variazioni di percorso;
- ad osservare gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione, se non previa espressa autorizzazione del committente;
- a recepire tutte le norme e a darvi piena e puntuale applicazione;
- a non usare i veicoli per altri scopi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato;

- a tenere una velocità rispettosa dei limiti previsti dal codice della strada ed a osservare le norme vigenti in materia di circolazione che in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;
- a non consentire l'accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- a non consentire ed a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi;
- a dare immediata comunicazione al Comune di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;
- a segnalare tempestivamente al Comune eventuali episodi di utenti o accompagnatori non in regola con le norme comportamentali che disciplinano il servizio;
- ad evitare qualsiasi maltrattamento fisico, anche nell'intento di sedare comportamenti molesti o pericolosi;
- a non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano la massima sicurezza nelle operazioni di salita e discesa degli alunni sino all'ingresso del plesso scolastico, apertura e chiusura porte, avvio del mezzo;
- a segnalare al Comune, per i provvedimenti di sua competenza, ogni comportamento violento, di disordine e/o irrispettoso nei gesti e nelle parole da parte degli utenti il servizio;
- a trasportare alunni portatori di handicap mediante automezzi appropriati ed attrezzature conformi alle vigenti norme di sicurezza.

10. E' fatto altresì obbligo all'aggiudicatario di dotare ciascun autista di telefono cellulare da utilizzare durante il servizio, nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada, per garantire l'immediata comunicazione all'Amministrazione o all'Autorità scolastica di eventuali incidenti o imprevisti che dovessero verificarsi e, comunque, in caso di emergenze; i numeri dei cellulari saranno comunicati, a cura dell'Amministrazione, agli utenti al fine di consentire loro di avvisare gli autisti in caso di necessità afferenti il servizio.

11. Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento riportante le generalità dell'autista e dell'Impresa, conformemente alle previsioni contenute nell'art. 18, comma 1 lett. u) e art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008.

12. La ditta aggiudicataria si impegna, all'inizio dell'anno scolastico, a trasmettere al Comune quanto di seguito indicato ed a segnalare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni che si verificassero nel corso del contratto (compresa la sostituzione temporanea del personale conducente che si dovesse protrarre per più di cinque giorni):

- elenco nominativo degli addetti impiegati per il servizio aggiudicato, corredato degli estremi del documento di patente di guida e del CQC;
- nominativo del responsabile della sicurezza (datore di lavoro e R.S.P.P. aziendale);
- nominativo di un responsabile del servizio, sempre reperibile, in caso di comunicazioni urgenti durante i giorni di normale attività scolastica;
- dichiarazione del Legale rappresentante dell'Impresa attestante:

A) la verifica per ciascun addetto al servizio del certificato penale del casellario giudiziale, anche con specifico riferimento alle disposizioni legate al D.Lgs. n. 39/2014 relative all'attuazione della direttiva 2011/93/UE;

B) l'acquisizione di apposita certificazione rilasciata da medico competente in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione;

C) l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale per ciascun autista impiegato.

13. Il Comune, in caso di comportamenti non idonei del personale, dopo un primo richiamo scritto, potrà pretendere la sostituzione immediata di quegli operatori che risultassero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole o adottassero comportamenti non consoni al servizio e/o alla sicurezza degli utenti;

ART. 10 – CLAUSOLA SOCIALE OBBLIGATORIA

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 , n. 36, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.

ART. 11– RISCHI DA INTERFERENZA

1. Le prestazioni oggetto del servizio si svolgono su mezzi di proprietà dell'aggiudicataria e di due mezzi di proprietà comunale, ricoverati in rimessaggio privato, pertanto non vi sono momenti di interferenza nella fase di ingresso ed uscita dei mezzi.

2. La Responsabilità della rispondenza dei veicoli alle norme di legge, dell'adozione di tutte le misure di sicurezza e dei rischi specifici sono integralmente a carico dell'aggiudicataria.

3. In ogni caso, qualora in ragione delle modalità operative in concreto poste in essere dovessero mutare, sarà cura dell'Amministrazione assicurare, con oneri a proprio carico il rispetto della disciplina di cui all'art. 81 del D.Lgs. 81/2008 e smi.

ART. 12 - IMPEGNI STRAORDINARI

1. Il Comune potrà richiedere all'Impresa aggiudicataria servizi straordinari di trasporto, anche organizzati da soggetti gestori privati, quali per esempio: corsi di nuoto, da svolgere con bus di capienza adeguata.

2. Per tali servizi straordinari, il Comune riconosce i seguenti corrispettivi riferiti al servizio di andata e ritorno:

- servizi con impegno non superiore alle quattro ore:

- distanza fino a 50 km € 200,00 (IVA compresa);

- distanza da 51 a 75 km € 300,00 (IVA compresa);

servizi con impegno per l'intera giornata (max 10 ore):

- distanza fino a 50 km € 350,00 (IVA compresa);

- distanza da 51 a 75 km € 400,00 (IVA compresa).

La distanza indicata costituisce la distanza dal punto di raccolta dei minori alla meta di destinazione. Ai corrispettivi sopra indicati si applica lo stesso ribasso offerto dalla Ditta in sede di gara.

ART. 14 – VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'amministrazione comunale effettua a sua discrezione, senza obbligo di preavviso, controlli sul personale, sui mezzi e sulle modalità di esecuzione del servizio, per accertare che lo stesso sia conforme all'appalto, sulla qualità del servizio svolto dalla ditta appaltatrice ovvero al fine di espletare gli adempimenti connessi alla verifica del rispetto delle norme.

2. In qualsiasi momento il prestatore del servizio può proporre all'Amministrazione Comunale migliorie o modifiche che, nel rispetto del presente capitolato, siano funzionali a migliorare la qualità del servizio.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ

1. La ditta appaltatrice si impegna ad eseguire ogni prestazione facente parte del servizio di cui in argomento "a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto, del disciplinare di gara e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

2. La ditta appaltatrice risponderà, penalmente e civilmente, di eventuali danni, infortuni od altro a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti/fruitori del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, sollevando il Comune da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

3. Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del c.c., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la

responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di trasporto, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

ART. 16 - GARANZIE E POLIZZE

1. A garanzia di quanto esposto al precedente articolo, la Ditta appaltatrice deve stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, relativamente a tutto il periodo di durata del contratto stesso.

2. In particolare la Ditta appaltatrice deve disporre e presentare all'Amministrazione:

a) polizza R.C.A. per ogni mezzo adibito al servizio, con un massimale di almeno € 15.000.000,00, ferma restando l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per gli eventuali, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati, comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti fruitori in salita e discesa dai mezzi nonché corredata dalla garanzia e da "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Amministrazione comunale nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente o con patente scaduta;
- per guida in stato di ebbrezza e/o ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
- danni subiti da terzi trasportati, anche per eventi non connessi alla circolazione (es. caduta incidentale all'interno del mezzo);
- danni conseguenti ad inquinamento ambientale causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose;
- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;

b) polizza Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri prestatori di lavoro (RCO), per i danni derivanti da eventi diversi da quelli assicurati con la polizza assicurativa R.C.A. nella esecuzione dell'attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le eventuali altre attività previste dal contratto di affidamento del Servizio, ove gli stessi danni non rientrino nell'ambito di operatività della garanzia RCA. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere le seguenti caratteristiche minime:

- stipulata con specifico riferimento all'appalto del servizio di cui al presente capitolato per la medesima durata prevista per l'appalto;

- prevedere un massimale unico complessivamente per sinistro e per anno non inferiore a € 5.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 2.500.000,00 per danni a cose e/o animali. Tale massimale non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'impresa appaltatrice sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune;

- prevedere espressamente la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chiunque, compresi il Comune e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo;

- prevedere le seguenti estensioni:

a) riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT):

- estensione del novero dei terzi, quali utenti e loro familiari; amministrazione comunale e relativi prestatori di lavoro; altri soggetti, diversi dai prestatori di lavoro dell'Appaltatore, che partecipano alle attività per le quali è stipulata l'assicurazione;

- responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro, dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi e dell'attività di gestione oggetto dell'affidamento;

- estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose del soggetto gestore o detenute dal medesimo o da persone di cui questi debba rispondere a termini di legge;

- estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia;

b) riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;

- estensione alle malattie professionali.

3. La Ditta appaltatrice dovrà trasmettere al Comune copia conforme delle polizze stipulate descritte alle lettere a) e b) del precedente punto in sede di stipula del contratto (oppure) anticipatamente all'avvio del servizio.

4. Per tutta la durata del contratto di servizio, l'appaltatore dovrà mantenere inalterate ed efficaci le suddette polizze e, al termine di ogni periodo di assicurazione, l'Appaltatore deve

trasmettere al Comune copia della quietanza di rinnovo, o copia di eventuale nuova polizza, attestante l'avvenuto pagamento del premio alla compagnia di Assicurazione.

5. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie eventualmente previsti dai prescritti contratti assicurativi, questo è inoltre l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone.

ART. 16 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA ANTICIPATA

1. La stipulazione del contratto ha luogo entro 30 giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;

2. Trattandosi di servizio pubblico legato al calendario scolastico, l'esecuzione del contratto potrà essere anticipatamente disposta, anche nelle more della stipulazione, al fine di non pregiudicare l'interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare.

3. La stipulazione formale del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell'ufficiale rogante del Comune, previa effettuazione delle verifiche della documentazione probatoria presentata in sede di gara ed accertamento dell'inesistenza di limiti o impedimenti a contrarre dell'aggiudicatario.

4. Sono a carico completo ed esclusivo della ditta appaltatrice tutte le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto.

5. Formano parte integrante del contratto:

a) Capitolato d'appalto

b) Atti di gara ancorché non materialmente allegati.

ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA

1. In ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto compiuto dalla ditta appaltatrice causante inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'Impresa stessa sarà tenuta a costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, apposita cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale.

2. L'efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula del contratto e termina alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni.

3. L'importo della garanzia può essere ridotto qualora le imprese soddisfino una o più condizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2023. In caso di R.T.I., sarà riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia solo qualora tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento fossero in possesso della certificazione di qualità.

4. La cauzione può essere costituita mediante bonifico bancario in assegni circolari ovvero mediante titoli di Stato. La garanzia può essere rilasciata, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. La stessa può essere altresì rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

5. La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice e definito con decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31/2018. La stessa dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido– con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del c.c.
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

6. La mancata presentazione della garanzia comporta la decadenza dall'affidamento, l'incameramento della garanzia provvisoria da parte dell'amministrazione comunale e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

7. La garanzia definitiva viene svincolata alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

8. È riconosciuta all'amministrazione comunale la possibilità di richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

9. La garanzia è operativa entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta scritta dell'amministrazione comunale, inviata per conoscenza anche al Contraente.

ART. 18 – CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

1. Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi propri del Comune.

2. L'impresa aggiudicataria riconosce, con la semplice presentazione dell'offerta, di essersi resa pienamente edotta ed avere tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze connesse, che possono avere influenza sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.
3. Alla ditta aggiudicataria sarà liquidato ad esclusivo compenso di tutti gli oneri che la stessa andrà ad assumere in funzione dell'assunzione del servizio d'appalto, il corrispettivo determinato moltiplicando il prezzo chilometrico come definito in sede di gara per i chilometri effettivamente percorsi per ciascun mese di svolgimento del servizio di trasporto scolastico.
4. Nel conteggio di cui al precedente comma non devono essere computati i chilometri percorsi dalla rimessa ove è posteggiato il mezzo adibito al trasporto sino all'indirizzo di inizio servizio (prima fermata), quelli percorsi per raggiungere la rimessa al termine del servizio (ultima fermata) e nemmeno quelli necessari per i rifornimenti degli scuolabus.
5. L'Amministrazione riconosce inoltre i corrispettivi per i servizi previsti dall'art. 13 "Impegni straordinari".
6. Il corrispettivo, come sopra determinato, verrà fatturato dall'aggiudicatario per ciascuna mensilità e dovrà essere fatturato distintamente per servizio ordinario, e per ulteriori servizi (ad esempio uscite didattiche o servizi extra quali gite per Centri estivi).
7. L'Amministrazione comunale si impegna a liquidare e pagare il corrispettivo per le prestazioni di servizio svolte entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura mensile elettronica.
8. Il termine della liquidazione del corrispettivo mensile è sospeso in caso di contestazione delle prestazioni rese e sino al ricevimento delle deduzioni dell'Appaltatore ed allo scioglimento delle riserve.
9. Dal corrispettivo il Comune detrairà l'importo delle eventuali sanzioni pecuniarie applicate a carico della ditta aggiudicataria ai sensi del presente capitolato.
10. Dal corrispettivo il Comune detrairà l'importo di quanto dovuto dall'appaltatore all'ente per l'utilizzo dei mezzi comunali in dotazione ai sensi del presente capitolato.
11. L'Impresa aggiudicataria del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modifiche.
12. L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire, relativamente agli estremi del "conto corrente dedicato", alle commesse pubbliche cui effettuare i pagamenti inerenti al presente affidamento, alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 21 - QUINTO D'OBBLIGO.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'amministrazione si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione del servizio alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Tali variazioni, in aumento o diminuzione, sono consentite nel limite di un quinto (ossia il 20%) dell'importo dell'appalto. La ditta appaltatrice non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 20 - REVISIONE PREZZO E MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il prezzo unitario definito in sede di aggiudicazione per il servizio oggetto del presente appalto si intende fisso e invariabile per tutta la vigenza del contratto.

ART. 21 - SUBAPPALTO E CESSIONI DEL CONTRATTO

1. Per la delicatezza del servizio è escluso il subappalto.
2. È fatto divieto al prestatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto d'appalto: nei casi di trasformazione, fusione e scissione dell'azienda il nuovo soggetto subentra nel contratto alle modalità e condizioni previste dal D.Lgs. 36/2023.
3. In caso di modifiche e variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria, deve essere data prontamente notizia al Comune, corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente, in mancanza il legale rappresentante dell'impresa trasmette apposita dichiarazione.
4. Il Comune riconosce il soggetto contraente sino a quando non sia correttamente conclusa la procedura di cui ai commi 2 e 3, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione non saranno liquidate.
5. Per la cessione dei crediti si richiama il D.Lgs.36/2023.

ART. 22 – INADEMPIENZE E PENALITA'

1. Tutti i servizi svolti dall'Impresa aggiudicataria devono essere resi conformemente alle disposizioni di legge previste in materia, al presente Capitolato ed al Piano annuale di trasporto, nonché alle indicazioni impartite dal Comune durante lo svolgimento del servizio. Qualora l'Impresa aggiudicataria non effettui il servizio con la diligenza e secondo le disposizioni sopra richiamate, il Comune contesterà per iscritto l'inadempienza, invitando l'Impresa ad effettuare il servizio in modo dovuto.
2. Il Comune inoltre ha il diritto di applicare una penale da € 300,00 a € 3.000,00, secondo la gravità del caso, a suo insindacabile giudizio, per ogni inadempienza e/o violazione degli obblighi contrattuali.

3. Il Comune può comunque richiedere la risoluzione del contratto quando, dopo aver richiesto all'Impresa appaltatrice per almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, l'osservanza degli obblighi contrattuali, questa ricorra ugualmente all'irregolarità contestatagli.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune ha diritto, indipendentemente dai casi previsti nel precedente articolo, di promuovere nei modi e forme di legge la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei casi sotto indicati:

- a) abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge e regolamenti relativi al servizio;
- c) gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative alla normativa in materia di sicurezza, prevenzione, assistenza, previdenza ed assicurazione dei lavoratori e dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- d) per comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;
- e) per la reiterata inosservanza di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- f) a seguito di apertura di procedura concorsuale a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- g) quando si renda colpevole di frode in caso di fallimento, accertata in sede giudiziale;
- h) quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- i) qualora l'Impresa non mantenga per tutta la durata del contratto il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente Capitolato;
- j) per ogni altra inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
- k) in caso di inosservanza delle modifiche o degli interventi richiesti dall'Ente appaltante o in caso di carenze gravi ed irrimediabili in quanto incidenti sul servizio in maniera pregiudizievole;
- l) per violazione degli obblighi anticorruzione e/o derivanti dal Codice di Comportamento;
- m) nell'ipotesi di ripetuta applicazione di penalità così come previste al precedente articolo.

2. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione formale del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva.

3. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'Impresa appaltatrice, a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, quantificati nella somma pari alla differenza di prezzo tra quello previsto dal presente appalto e quello pattuito con il

Soggetto subentrante, nonché nelle spese sostenute dal Comune per l'eventuale riappalto del servizio. L'importo complessivo sarà prelevato dal deposito cauzionale e dagli altri crediti dell'Impresa.

4. Inoltre il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

5. In caso di risoluzione del contratto, l'Impresa, in aggiunta a quanto sopra, dovrà risarcire i danni eventualmente prodotti a terzi.

ART. 24 – FALLIMENTO

1. La ditta aggiudicataria assumendo le prestazioni, si obbliga, per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento l'appalto si intenderà revocato e l'Amministrazione Comunale procederà nei modi e termini di Legge nonché secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 25 – RECESSO E REVOCA

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2023.

2. È riconosciuta facoltà all'amministrazione comunale di procedere alla revoca dell'appalto, recedendo dal relativo contratto, per motivi di pubblico interesse e qualora ricorrano le condizioni previste dalla Legge n. 241/1990.

ART. 26 - ESECUZIONE IN DANNO

1. Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 18 "Risoluzione del contratto", Qualora la ditta appaltatrice ometta di eseguire in tutto o in parte i servizi di cui al presente appalto, il Comune di Novi Ligure potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando all'appaltatore i relativi costi e i danni eventualmente subiti dal Comune.

2. Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni cagionati all'Amministrazione e a terzi derivanti dell'inadempimento.

ART. 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'Impresa appaltatrice si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, approvato dal Comune di Novi Ligure con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 2014.

Art. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Impresa appaltatrice si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente capitolato, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e alla normativa nazionale applicabile in materia. L'Impresa medesima è pertanto designata quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e si impegna sin d'ora a sottoscrivere all'atto di perfezionamento della stipula del contratto d'appalto, l'allegato provvedimento (A.1) disciplinante il rapporto derivante da detta nomina con validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare.

ART. 29 – STIPULAZIONE FORMALE E SPESE CONTRATTUALI

1. La formale stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, nessuna esclusa od eccettuata e comprese le eventuali spese derivanti da integrazioni e modifiche del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti, sono poste a carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice.

ART. 33 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Alessandria.

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Contratto è soggetto oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici e al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio appaltato.
2. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente capitolato da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nel primo, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione comunale, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Capitolato.
3. Le clausole del presente capitolato sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'Impresa

appaltatrice, quest'ultima rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi, derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

5. Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa espresso riferimento ai documenti di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, nonché alle norme vigenti in materia di appalti.

Allegati:

- CONTRATTO CON IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679

Il Dirigente
Dott. Roberto Moro
F.to in originale



Città di Novi Ligure

V Settore

Ufficio Pubblica Istruzione – Ufficio Sport

CONTRATTO CON IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL
REGOLAMENTO (EU) 2016/679

In data

tra

- il Comune di NOVI LIGURE, con sede in Novi Ligure (AL), Via Nicolò Girardengo, 3

titolare

e - L'IMPRESA

responsabile

PREMESSE

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito solo "GDPR") disciplina, all'art. 28, i casi in cui un trattamento debba essere effettuato, per conto del titolare del trattamento, da un responsabile, per tale dovendosi intendere la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo che offre garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, e a cui il titolare ricorre per il trattamento.

I trattamenti dei dati personali relativi al servizio di:

Descrizione attività e dati
Trasporto scolastico

per il periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024, vengono effettuati, per conto del titolare, dal responsabile _____. I suddetti trattamenti, da parte del responsabile del trattamento, secondo la disciplina del GDPR, vanno disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, fermo restando che il contratto o altro atto giuridico può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 dell'art. 28 del GDPR, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43 GDPR;

Con il presente contratto, il titolare e il responsabile intendono conformarsi alla disciplina del GDPR stipulando, relativamente al servizio/attività sopra indicata il presente contratto volto a disciplinare:

- la materia del trattamento;
- durata del trattamento;
- la natura del trattamento;
- la finalità del trattamento;
- il tipo di dati personali;
- le categorie di interessati;
- gli obblighi del titolare del trattamento;
- i diritti del titolare del trattamento.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra il titolare e il responsabile in epigrafe indicati si stipula quanto segue.

1) Materia disciplinata dal trattamento

Il presente contratto ha per oggetto la nomina del responsabile del trattamento e la disciplina del rapporto derivante da detta nomina. Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, in persona del legale rappresentante, nomina l'Impresa _____ quale responsabile dei trattamenti dei dati personali effettuati in relazione all'attività/servizio:

Descrizione attività e dati
Trasporto scolastico

La nomina non costituisce autorizzazione generale ma autorizzazione limitata esclusivamente ai trattamenti relativi all'attività/servizio specificatamente indicata nel presente contratto. La nomina, che costituisce specifica autorizzazione in favore del responsabile, consente al responsabile medesimo di trattare i dati personali soltanto in relazione alle specifiche finalità correlate dell'attività/servizio, e su istruzione documentata del titolare, specie in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Col presente contratto, il titolare conferisce autorizzazione scritta al responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento ("sub-responsabile/i"), nella prestazione del servizio/attività. Nel caso in cui il responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il responsabile medesimo si impegna a:

a) informare il titolare delle decisioni riguardanti l'individuazione di sub- responsabili, dando così al titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.

b) selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità:

- forniscano adeguate garanzie in ordine alla attuazione di misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti della normativa applicabile pro tempore;
- garantiscano l'esercizio e la tutela dei diritti degli interessati.

Il responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili, con i quali il responsabile:

- descrive analiticamente i compiti dei sub-responsabili;
- impone a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal titolare sul responsabile ai sensi della normativa vigente, e ai sensi delle disposizioni e dei provvedimenti della competente autorità di controllo, prevedendo in particolare adeguate garanzie in ordine alla attuazione di misure tecniche e organizzative tali da soddisfare i requisiti del GDPR.

Il responsabile:

- a) da' atto che, qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati:
 - a. il responsabile conserva nei confronti del titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili.
- b) si impegna a manlevare, e tenere indenne il titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi

e piu' in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del responsabile e dei suoi sub-responsabili.

- c) si impegna altresì ad informare il titolare di eventuali modifiche previste riguardanti la sostituzione di altri sub- responsabili, dando così al titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche. Il titolare autorizza espressamente il responsabile, che a ciò si impegna, a stipulare per suo conto con eventuali sub-responsabili, quando stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali:

- a. uno specifico accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite garanzie e clausole contrattuali, e successive modifiche adottate dalla stessa Commissione Europea con Decisione 2010/87/EU del 5 febbraio 2010.

1.1. Istruzioni documentate del titolare al responsabile

Con riferimento alla presente nomina, il titolare impartisce le seguenti istruzioni.

Il responsabile del trattamento:

- non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - o distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
 - o trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
- adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato richieste ai sensi dell'articolo 32 GDPR e, a tal fine, se del caso:
 - o mette in atto la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - o assicura la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - o assicura la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - o mette in atto una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- tiene, e aggiorna costantemente un registro di tutte le categorie attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente le informazioni indicate dall'art. 30 paragrafo 2 del GDPR;

- quando ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento impone, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto tra il titolare e il responsabile, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, ove applicabile e in considerazione delle attività di trattamento affidategli, deve:
 - consentire al titolare di fornire agli interessati i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, nonché di trasmettere i dati ad altro titolare;
 - consentire al titolare di garantire in tutto o in parte i diritti di opposizione e limitazione del trattamento.
- assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza del trattamento, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- su scelta del titolare, cancella o restituisce al titolare tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi/attività in epigrafe indicati, relativi al trattamento e cancella le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi i dati e, più in generale, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, consentendo e favorendo le attività di controllo, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Nei suddetti casi, il Responsabile, su richiesta del titolare, provvede a rilasciare apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che, presso il Responsabile, non esiste alcuna copia dei dati personali, e delle informazioni trattate per conto del titolare. Sul contenuto di tale dichiarazione il titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertarne la veridicità;

- comunica tempestivamente al titolare istanze degli interessati nonché reclami, contestazioni, ispezioni o richieste del Garante e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali;
- individua, e comunica tempestivamente al titolare le persone che, nell'ambito della propria organizzazione, lo stesso responsabile autorizza al trattamento, facendosi contestualmente carico, nell'atto di designazione, di fornire adeguate istruzioni scritte alle persone autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge e dal presente contratto, e facendosi carico altresì di garantire una adeguata formazione in materia alle persone medesime e il successivo aggiornamento professionale;
- vincola le persone autorizzate al trattamento alla riservatezza o ad un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro/collaborazione intrattenuto con il responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite;
- per quanto concerne l'amministratore di sistema, il responsabile è tenuto al rispetto delle disposizioni relative alla disciplina sugli amministratori di sistema, incluse le disposizioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, come successivamente modificato in dal provvedimento del 25 giugno 2009, impegnandosi a conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli e al titolare su richiesta del medesimo;
- informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- se, violando le disposizioni di legge e delle presenti istruzioni, determina le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione;
- in caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile è tenuto a risponderne qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle presenti legittime istruzioni del titolare.

Il Titolare si riserva di impartire, durante il corso di svolgimento del servizio/attività specificatamente individuata nel presente contratto, ulteriori istruzioni scritte che si rendano necessarie per implementare il livello di protezione dei dati.

2. Durata del trattamento

La nomina e la relativa autorizzazione al trattamento dei dati, per conto del titolare, ha efficacia limitata al solo ed esclusivo periodo intercorrente tra la data di stipulazione del presente contratto e la conclusione dell'attività/servizio i cui dati sono oggetto di trattamento, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere in base ad una specifica disposizione nazionale o dell'Unione europea. Per effetto di quanto sopra, la nomina e la relativa autorizzazione al trattamento dei dati, per conto del titolare, cessa in data 30/06/2024.

Qualora l'attività/servizio in epigrafe indicati, e i cui dati sono oggetto di trattamento per conto del titolare, non venga più fornita o cessi, per qualsiasi motivo, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche, e l'autorizzazione al trattamento dei dati si intende cessata.

3. Natura del trattamento Il servizio/attività affidata al responsabile del trattamento dati ha la seguente natura:

- Conferimento obbligatorio.

4. Finalità del trattamento.

Il responsabile è tenuto a raccogliere i dati esclusivamente per le finalità determinate, esplicite e legittime collegate al servizio/attività in epigrafe indicata, e successivamente a trattare i dati in modo che non sia incompatibile con tali finalità'.

Qualora il responsabile del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento informa il titolare, e fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità' e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2 dell'art. 13 GDPR.

Laddove il responsabile effettui il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti e tale trattamento non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1 GDPR, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:

- a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
- b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;
- c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 GDPR, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10 GDPR;
- d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati; e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

5. Tipo di dati personali,

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento, in relazione al servizio/attività in epigrafe indicata, sono:

- Dati personali relativi a minori iscritti al servizio;
- Dati comuni identificativi;
- Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
- Dati idonei a rilevare lo stato di salute Il titolare dà atto che i dati da lui trasmessi al Responsabile del trattamento:

1. sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;

2. in ogni caso, i dati personali, oggetto delle operazioni di trattamento affidate al responsabile, devono essere raccolti e trattati rispettando ogni prescrizione normativa e regolamentare e, per l'effetto devono essere, a cura del responsabile del trattamento:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato ("liceità, correttezza e trasparenza");

b) raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime sopra indicate, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali ("limitazione della finalità");

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati");

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("esattezza");

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato ("limitazione della conservazione");

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali ("integrità" e riservatezza").

Resta inteso che rimane a carico del titolare l'onere di individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli interessati.

Nell'eseguire il trattamento dei dati, il responsabile del trattamento considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

6. Categorie di interessati.

Le categorie di interessati, i cui dati sono oggetto di trattamento, sono:

- Minori trasportati e famiglia del minore.

Il responsabile del trattamento garantisce la scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni relative ai diritti degli interessati contenute nel Capo III, articoli da 12 a 23 del GDPR nonché nel contenute nel Capo VIII.

7. Obblighi del titolare del trattamento.

Il titolare assume tutti gli obblighi generali imposti al titolare dal Capo IV del GDPR.

Il titolare si impegna, altresì, a comunicare al responsabile del trattamento qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati.

Il titolare rimane responsabile del trattamento delle informazioni attuate tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni.

8. Diritti del titolare del trattamento.

Il titolare ha diritto:

- al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul responsabile dal GDPR e dal presente contratto;
- al puntuale ed esatto adempimento delle legittime istruzioni contenute nel presente contratto e nelle istruzioni successivamente impartite.

L'adempimento non comporta, per il responsabile, alcun diritto a compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal trattamento, e dal presente contratto.

Disposizioni finali.

Con il presente contratto viene revocato e sostituito espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali in epigrafe indicato.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, il titolare e il responsabile del trattamento rinviano al GDPR, al decreto legislativo di attuazione del GDPR nonché ai provvedimenti dell'autorità di controllo.

COMUNE DI NOVI LIGURE

L'IMPRESA